

3. In tale ambito la Rai:

- partecipa alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
- sviluppa la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
- adegua, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilità di accesso e fruizione;
- realizza, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva, con particolare riferimento ai servizi interattivi di pubblica utilità anche valorizzando le esperienze di collaborazione con le altre emittenti private nazionali e locali.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.

Articolo 24

Contenuti della televisione digitale in chiaro

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai attua una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite, rielaborandone specifiche edizioni appositamente per la trasmissione in esclusiva sul digitale terrestre. La Rai, in particolare, si impegna a dare adeguata promozione, in fasce di buon ascolto, alla propria offerta in digitale terrestre e più in generale alla nuova tecnologia trasmissiva e ai suoi contenuti, assicurando la predisposizione e la trasmissione di apposite campagne promozionali con cadenza almeno trimestrale.

2. La Rai destina una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.

Articolo 25

Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La Rai verifica lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, stipulando con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.